



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO E PRODUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI OPERANTI NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO.

L'anno 2026 addì 17 del mese di GIUGNO in San Giorgio di Piano, presso il Comune di San Giorgio di Piano, con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

tra

l'Arch. ELENA CHIARELLI, nata a Ferrara il 05/12/1971, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" il quale agisce e stipula il presente atto nel solo interesse e in rappresentanza del Comune di San Giorgio di Piano, P.I. 00529251209 e C.F. 01025510379;

e

Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop. Con sede legale in Bologna - Via dell'Industria,33 e sede Amministrativa in Ravenna - Viale Randi, 43 - iscritta al Registro Imprese di Bologna n. REA 482845 e codice fiscale 01287200396, Albo Soc. Coop. n. A100826 - sezione a mutualità prevalente, rappresentata dal suo Presidente Sig. Gabriele Cristofori, nato a Imola (BO) il 30/06/1966 e residente in Via Palazzina n. 3 Castel Guelfo (BO), che in appresso saranno chiamati per

brevità "Agrifidi Uno " e " Comune";

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune concederà ad Agrifidi Uno per l'anno 2026, un contributo di € 1.500,00, al fine di consentire la concessione di finanziamenti atti a promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle attività di servizio e produzione o per le anticipazioni dei costi sostenuti dalle imprese agricole del Comune di San Giorgio di Piano.

Il contributo di cui al presente articolo potrà subire variazioni da concordarsi preventivamente tra Agrifidi Uno e Comune.

Art. 2

Riferimento al programma operativo della Regione Emilia Romagna.
Le risorse finanziarie vengono concesse ad Agrifidi Uno alle medesime condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui al Reg. UE n.1408/13.

Art. 3

Il contributo sarà destinato come segue:

a) attraverso la costituzione, nel bilancio di Agrifidi Uno, di un "fondo contributi in c/interessi" su finanziamenti, da utilizzare per la riduzione del tasso di interesse a carico delle imprese su finanziamenti per investimenti aziendali e/o di un "fondo di garanzia" da utilizzare per il rilascio di fidejussioni sui finanziamenti concessi alle imprese stesse."

Art. 4

Il finanziamento, garantito ed agevolato attraverso Agrifidi Uno, è de-

stinato alle finalità previste dall'art. 5 dello Statuto sociale.

Tale finanziamento, debitamente motivato e documentato dalle imprese richiedenti, dovrà essere utilizzato dalle stesse, esclusivamente in ordine all'attività agricola.

I contributi in regime de minimis sui finanziamenti devono soddisfare i requisiti previsti dal Reg. UE n.1408/13 e potranno essere concessi solo su presentazione dell'apposita modulistica.

A beneficiare del finanziamento garantito, previsto dalla presente convenzione, saranno esclusivamente le imprese agricole, con qualsiasi forma di conduzione, purché dedite alla coltivazione di fondi agricoli e attività connesse sulla base dell'art. 2135 codice civile, site nel territorio di competenza del comune ed associate ad Agrifidi Uno.

Il contributo in conto interessi verrà calcolato in forma attualizzata e verrà corrisposto all'impresa in un'unica soluzione sulla base della documentazione attestante la domanda.

Art. 5

Le forme tecniche, le condizioni di erogazione e l'importo massimo dei singoli finanziamenti, vengono stabiliti attraverso convenzioni con Istituti di Credito o altri Enti o Società finanziarie e dai bandi di volta in volta emanati da Agrifidi Uno.

Art. 6

E' di esclusiva competenza di Agrifidi Uno l'accertamento delle condizioni per l'ammissibilità dei finanziamenti, sia sotto il profilo dei requisiti, che della validità delle finalità indicate dalle imprese agricole richiedenti. Le delibere di Agrifidi Uno, circa l'ammissibilità o meno

del credito, sono insindacabili.

Art. 7

Contributi in conto interessi concessi in base al regolamento UE 1408/13 (art.107 e 108) relativo agli aiuti in "De Minimis" nel settore agricolo sui prestiti a breve termine e medio termine.

L'abbattimento del tasso di interesse è fissato nella misura massima di 2,5 punti percentuali.

Possono usufruire dell'aiuto "de minimis" le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che prevede l'erogazione di un importo di € 50.000, quale valore complessivo degli aiuti concedibili alla medesima impresa nell'arco dei tre esercizi fiscali che rispettano i requisiti e le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

1. siano condotte da un imprenditore agricolo, come definito dall'art.2135 del c.c.,
2. esercitino attività agricola in forma prevalente,
3. siano iscritte al registro delle Imprese Agricole della Camera di Commercio;
4. siano iscritte all'anagrafe regionale con posizione validata;
5. presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico in equilibrio;
6. non abbiano procedure fallimentari in corso;
7. non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di stato;
8. siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino prima dell'aiuto il documento unico di regolari-

tà contributiva (DURC);

9. abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate da Enti Pubblici nell'ambito di applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

10. sottoscrivano la dichiarazione sugli "aiuti de minimis" ricevuti nell'arco dei tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti);

11. Le cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione primaria e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto.

Art. 8

Termine e modalità di presentazione delle domande di concessione degli aiuti.

Le domande dovranno essere inoltrate ad Agrifidi Uno da parte dell'azienda in duplice copia, utilizzando la modulistica di Agrifidi Uno e secondo quanto previsto dalle schede operative, in ottemperanza alle normative vigenti, nonché all'apertura ed alla chiusura dei bandi di presentazione delle domande, Agrifidi Uno procederà a deliberare il proprio nulla-osta all'erogazione del prestito da parte della banca e ad accantonare il relativo contributo.

Agrifidi Uno trasmetterà al Comune di San Giorgio di Piano la rendicontazione dei finanziamenti concessi o erogati, con l'elenco delle imprese del Comune socie di Agrifidi Uno, che hanno beneficiato dei contributi e delle garanzie.

Art. 9

La presente convenzione ha validità annuale e scadrà il 31/12/2026.

Art. 10

Il pagamento del contributo ai sensi della presente convenzione verrà effettuato in un'unica soluzione.

Art. 11

Per quant'altro potesse occorrere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si fa richiamo allo Statuto di Agrifidi Uno e alla legislazione vigente.

Art. 12

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione eventualmente dovute, sono ad esclusivo carico di Agrifidi Uno.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Agrifidi Uno Emilia Romagna

p. il Comune

Il Presidente

Il Direttore d'Area

Gabriele Cristofori

Arch. Elena Chiarelli